

Roma, 13 Maggio 2025

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Integrazione Notiziario n.22
Stagione 2024/2025**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei Campionati Ragazzi, Juniores B.

GRIFONE NUOTO - CLUB AQ. PESCARA del 11/05/2025 Ragazzi

Con mail del 9 maggio u.s. la società GRIFONE NUOTO ha chiesto il differimento della gara valevole per il campionato di pallanuoto Ragazzi programmata il giorno 11 maggio u.s. ore 15.00 presso l'impianto natatorio della richiedente.

L'istanza veniva motivata per presunte ragioni di salute di alcuni atleti della società richiedente.

Tanto sopra premesso, atteso che l'istanza si rivela tardiva rispetto all'organizzazione del campionato di riferimento e che nessuna giustificazione veniva trasmessa dalla società istante si dispone:

- 1) di omologare la gara con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della società CLUB AQ. PESCARA;
- 2) di irrogare a carico della società istante GRIFONE NUOTO l'ammenda di euro 50,00 per carenze organizzative;
- 3) di irrogare la sanzione di 1 (uno) punto nel campionato di riferimento.

RN VIS NOVA MONTEROTONDO - ANZIO WATERPOLIS del 11/05/2025 Juniores B

Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore FLAVIO ANDREA BRUNO (RN VIS NOVA MONTEROTONDO) per contegno insubordinato ed irrispettoso (Art. 9.13).

Squalifica per n. 3 (tre) turni al giocatore GIOVANNI LUCIO MARIA FRARE (RN VIS NOVA MONTEROTONDO) per gravi atti intenzionali di violenza consumati in danno di un proprio avversario, in antitesi ai più elementari principi di sportività e correttezza (Art. 9.14).

Al predetto atleta viene inibita l'attività intermedia fino al terzo turno di squalifica. Ammenda automatica di euro 200,00 alla società RN VIS NOVA MONTEROTONDO ex art. 9.14.

Sospensione fino al 18 maggio 2025 al tecnico della società RN VIS NOVA MONTEROTONDO Sig. CRISTIANO LOVISA per proteste.

Ammenda di euro 200,00 alla società RN VIS NOVA MONTEROTONDO, per comportamento irrispettoso dei propri sostenitori, fra i quali dover annoverare anche alcuni suoi atleti, non identificati poiché si erano in precedenza tolti la calottina, i quali si avvicinavano minacciosamente all'arbitro al termine dell'incontro facendo uso di linguaggio scorretto ed irrispettoso.

Al termine dell'incontro la società ospitante RN VIS NOVA MONTEROTONDO preannunciava reclamo avverso il risultato terminato sul campo di gara, allegando nelle mani del giudice arbitro designato il versamento della relativa tassa.

Nelle more della formalizzazione di tale reclamo nei termini e modalità prescritte dal regolamento federale ad opera della Società RN VIS NOVA MONTEROTONDO, si dispone di sospendere l'omologazione della gara.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella